

NOTIFICHE E COVID19: LEGITTIMITÀ E RISCHI DELLA PROCEDURA EMERGENZIALE

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

L'art. 108, co. 1 del Decreto Legge n. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia, ha previsto un'importante modifica nelle modalità di notifica degli atti a mezzo posta.

Mentre, infatti, l'ordinaria procedura prevede che l'operatore postale consegni il plico a mani di uno dei consegnatari previsti dalla normativa (il destinatario, persona di famiglia convivente o al servizio del destinatario, il portiere dello stabile ove si trova il luogo in cui deve essere effettuata la notifica) e che il consegnatario sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, la nuova procedura, al fine esplicito di tutelare operatore postale e consegnatario dal contagio da COVID-2, prevede una serie di fasi che escludono il contatto fisico tra le persone ed elimina così sia la consegna a mani che la raccolta della sottoscrizione del consegnatario.

Le fasi previste dall'art. 108, co. 1 sono 4: (i) accertamento da parte dell'operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione; (ii) immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario; (iii) firma dell'operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna; (iv) attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell'operatore delle "modalità di recapito".

Tale novità ha suscitato parecchie perplessità negli operatori, preoccupati che soprattutto la mancata raccolta della sottoscrizione possa diminuire le garanzie di corretta consegna del plico e di perfezionamento della notifica e che, quindi, ciò possa causare un pesante ed evitabile contenzioso.

In realtà, i timori rappresentati non appaiono del tutto fondati.

Già a un primo sguardo, infatti, non può mancare di osservarsi che, nonostante la sottoscrizione del consegnatario sia un momento senza dubbio rilevante, sia la legislazione ordinaria che la giurisprudenza già tendono in determinati casi a considerarla elemento non imprescindibile, privilegiando le attestazioni dell'ufficiale postale e il luogo in cui la notifica è effettuata. Si pensi ad esempio agli artt. 7 e 8, L. 890/1982, in materia rispettivamente di consegnatari incapaci o impossibilitati a firmare e di rifiuto a sottoscrivere; ovvero a tutta quella giurisprudenza che ammette sottoscrizioni illeggibili o non chiaramente riconducibili a persone ben determinate.

Oltre a ciò, è evidente che tutta la procedura emergenziale debba svolgersi con la partecipazione attiva del consegnatario. Non solo, infatti, è previsto che l'agente postale si accerti della sua presenza nel luogo della notificazione, ma soprattutto è previsto che il luogo del materiale deposito del plico debba essere specificamente indicato dal consegnatario dell'atto: la disposizione è chiara in tal senso.

Tale contatto diretto tra agente postale e legittimo consegnatario, che, appunto, non solo conosce ma persino sceglie il luogo di "deposito" del plico, appare in generale idoneo a garantire sia la consapevolezza della notifica che la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto notificato. Ciò tanto più se accetta la già citata previsione dell'art. 8, L. 890/1982 che attribuisce all'operatore postale il potere di certificare il rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento e al contempo ritiene validamente compiuta la notifica.

Occorre, però, sottolineare che un ruolo centrale è svolto dall'attestazione che l'operatore è chiamato a scrivere sulla documentazione postale, il cui oggetto (le "modalità di recapito") deve essere necessariamente interpretato in senso ampio: perché sia garantita la tenuta costituzionale della procedura, infatti, non pare sufficiente che l'attestazione si limiti a richiamare l'art. 108 (come pur si ha notizia che già accade) ma dovrebbe spingersi fino a descrivere in maniera sufficientemente dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell'interlocutore dell'agente postale.

È facile osservare come tutto ruoti attorno all'affidabilità dell'agente postale: questo, però, è un elemento ineliminabile, intrinsecamente connesso a tutte le notifiche a mezzo posta, per cui da solo non può essere determinante per giudicare negativamente questa nuova procedura.

A ben guardare, tuttavia, ciò che appare doversi giudicare negativamente è il mancato coordinamento con le altre garanzie previste dall'ordinaria normativa in materia, ciò che, si badi bene, non è solo potenzialmente lesivo della posizione del notificatario, ma anche di quella del notificante, il quale ha tutto l'interesse che l'atto giunga correttamente al destinatario. Si pensi, ad esempio alla mancata esplicita previsione dell'obbligo di invio della comunicazione di avvenuta notifica nel caso in cui il soggetto che ha "ricevuto" l'atto sia diverso dal destinatario. Tale lacuna, come le altre, pare poter essere colmata per via interpretativa, ma è evidente che una previsione espressa avrebbe risolto molti problemi e probabilmente futuri contrasti applicativi.

8 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com